

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 14, comma 7, del decreto legge 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26;
- VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale;
- VISTO il DDG n. 4296 del 22/09/2020 con il quale, a decorrere dal 16/10/2020, la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, nata a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente di terza fascia, è stata cancellata dal ruolo di appartenenza cancellazione dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi dell'art.7, comma 1, della l.r. 14/2019;
- VISTO l'art.18 della l.r. 15 aprile 2021, n.9 che recepisce nell'ordinamento regionale l'art.14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26;
- VISTO il DDG n. 2045 del 15/06/2021 con il quale - per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della l.r. n.6 agosto 2019, n.14 di cui alla sentenza n.235 del 22 ottobre 2020 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Uff. dell'11 novembre 2020, n. 46, prima serie speciale - la cancellazione dal ruolo del Dott.ssa Palagonia Filippa Maria è stata annullata ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, ed è stata disposta la riammissione in servizio della dipendente;
- VISTO l'art.9, comma 1, della l.r. 3 agosto 2021, n.22, pubblicata nella G.U.R.S. del 6 agosto 2021, che autorizza l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica a *confermare i provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale collocati in quiescenza nell'anno 2020 in applicazione dell'art.14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e successive modificazioni;*
- CONSIDERATO che la norma di cui all'art.9, comma 1 della l.r. 22/2021 sopra citata, autorizza espressamente questo Dipartimento a confermare i provvedimenti di cancellazione dei ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale collocati in quiescenza nell'anno 2020, in applicazione dell'art.14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26;
- CONSIDERATO che la conferma del provvedimento di cancellazione dai ruoli e di risoluzione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, di cui al D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020, per la quale questo Dipartimento è autorizzato, non è da considerare quale atto meramente confermativo, bensì quale atto di conferma in senso proprio la

cui adozione è dettata a seguito di una nuova istruttoria, caratterizzata dall'esame di nuovi elementi di fatto e di diritto intervenuti *medio tempore* dall'emanazione del suddetto D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020 ad oggi e, pertanto; con effetto *ex nunc* (*ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 12 giugno 2020, n.3746*);

- VISTO il D.A. n. 5775/Gr.I del 23/11/1996 - registrato dalla competente Ragioneria Centrale il 16/12/1996 al n. 7984 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 23/11/1996 la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria è stata nominata nella qualifica di Dirigente tecnico in prova – VIII livello – del ruolo tecnico del Bilancio, di cui alla tab. “C” annessa alla L.R. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 01/02/1997;
- VISTO il D.D.S n. 558 del 05/02/2003 - annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 06/03/2003 al n. 846 - con il quale, a favore della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza senza onere di riscatto, con il servizio prestato presso l'Amministrazione Regionale, complessivi AA. 09 MM. 08 GG. 21;
- VISTO il D.D.S n. 4346 del 29/09/2004 - annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 12/10/2004 al n. 5092 - con il quale alla Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, ai sensi dell'art. n.2 della L. 29/79, sono stati riconosciuti, ai fini di quiescenza, complessivi AA. 05 MM. 00 GG. 31;
- VISTO il D.D.G. n. 3609 del 17/09/2002 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 26/09/2002 al n. 331 - con il quale la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria è stata inquadrata, con decorrenza 17/05/2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, c.1, della L.R. n.10/2000;
- VISTA l'istanza del 11/09/2019, pervenuta al protocollo generale del Dipartimento il 12/09/2019 al n. 101976, con la quale la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, avendo maturato i requisiti per il prepensionamento anticipato (quota 100), chiede di essere posta in quiescenza;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- ACCERTATO che la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, alla data del 15/10/2020 vantava un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ e giorni ■ ed un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 01/02/97 al 15/10/2020	23	8	15
Ricongiunzione servizi (decreto n. 558/2003)	9	8	21
Riconoscimento servizi L. 29/79 (decreto n. 4346/2004)	5	0	31
Totale	38	6	7

CONSIDERATO che a seguito della riammissione in servizio, disposta con il sopracitato D.D.G. n. 2045 del 15/06/2021, la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria ha prestato ulteriore servizio dal 18 giugno al 20 ottobre 2021, corrispondenti a **mesi 4 e giorni 02**;

Servizio Amministrazione Regionale dal 18/06/2021 al 20/10/2021	0	4	2
Totale anzianità servizio utile a pensione	38	10	9

ACCERTATO, pertanto, che la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria alla data del 20/10/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ e giorni ■ ed un'anzianità contributiva come sopra descritta, non inferiore al limite di 100 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.9, comma 1 si provvederà con l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art.18 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

VISTA la nota prot. n.109055 del 12/10/2021 con la quale si comunica alla Dott.ssa Palagonia Filippa Maria la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 21/10/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover confermare, nei termini sopra indicati, il provvedimento di cancellazione dai ruoli e di risoluzione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria di cui al D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020 - tenuto conto, altresì, ai fini dell'anzianità contributiva, del periodo di riammissione in servizio avvenuta in data 18 giugno 2021 - con decorrenza 21/10/2021;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, è confermato, nei termini indicati in premessa, il provvedimento di cancellazione dai ruoli e di risoluzione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria nata a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente di terza fascia, di cui al D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020, tenuto conto, ai fini dell'anzianità contributiva, del periodo di riammissione in servizio, con decorrenza 21/10/2021.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 14 OTT. 2021

Visto: si pubblici
F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



Originale agli atti d'Ufficio